



Ai Signori
Segretari Generali
- delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
- Unioni regionali
LORO SEDI

Caro Collega,

come probabilmente avrai già saputo, la Corte Costituzionale si è pronunciata (sentenza n. 23/2026 del 5 marzo u.s.) sulla nota controversia riguardante i rinnovi dei consigli camerali.

La questione, nel caso di specie relativa alla CCIAA Irpina Sannio e avente ad oggetto i provvedimenti di annullamento in autotutela dell'esclusione di alcune associazioni regionali e interprovinciali, è stata rimessa alla Corte dal Consiglio di Stato con riferimento alla norma di "interpretazione autentica" introdotta dall'art. 17, co. 1-bis, del D.L. 215/2023, e, in subordine, all'articolo 12 della Legge n. 580 del 1993, in combinato disposto con le disposizioni di cui al D.M. n. 156 del 2011.

In particolare, il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di valutare la legittimità della norma interpretativa in relazione alla sua natura e, in particolare, al suo inserimento nell'ambito di un decreto-legge. In via subordinata, ha sollevato dubbi in merito all'interpretazione dell'articolo 12 della legge 580/1993. Secondo il giudice rimettente, l'esclusione delle realtà regionali o interprovinciali solo perché parte di strutture nazionali finirebbe per violare i principi costituzionali di uguaglianza e libertà associativa, chiedendo alla Corte un intervento interpretativo in tal senso.

Ebbene, nel definire il giudizio la Consulta ha accolto la prima questione, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma interpretativa giudicandola "estranea" alla materia del decreto Milleproroghe e dunque incostituzionale per violazione delle regole sulla decretazione d'urgenza. Al contempo, la Corte ha respinto i dubbi sull'art. 12, chiarendo che la norma primaria "non contiene il precetto ritenuto elusivo" e che eventuali profili discriminatori possano essere valutati semmai con riferimento al regolamento ministeriale del 2011, su cui può solo esprimersi il Consiglio di Stato.

In sintesi, la questione torna ai giudici amministrativi che dovranno decidere se, in assenza di altra possibile interpretazione, il regolamento sia o meno in contrasto con l'art. 12 e i principi dell'ordinamento.

Va però sottolineato che nel frattempo è nuovamente intervenuto il legislatore con l'art. 13-bis, comma 1, del D.L. n. 25 del 2025, ribadendo i contenuti dell'abrogata disposizione di interpretazione autentica censurata dalla Corte.

Resto a tua disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Un caro saluto.

Giuseppe Tripoli
